

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1284-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995

presentato dal Ministro degli affari esteri

**di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica**

col Ministro della difesa

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo con il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria è volto ad imprimere maggior impulso alla collaborazione bilaterale nel settore militare.

Esso si colloca in quella serie di accordi con i Paesi di nuova formazione nell'Europa centro-orientale ed intende fornire il quadro giuridico entro cui saranno avviati scambi di informazioni e di personale al fine di facilitare l'avvicinamento di tecnologia e sistemi in materia di difesa.

Sul piano politico generale, non è da sotto-
tacere anche lo stimolo che un simile atto

comporta in relazione al processo di democratizzazione in atto in Bulgaria, per cui un diverso atteggiamento in ordine al ruolo delle Forze armate sarà indubbiamente favorito dal contatto con gli analoghi valori del mondo occidentale.

L'onere previsto dal presente Accordo riguarda le spese delle delegazioni che si recheranno periodicamente in Bulgaria, incaricate dell'esame dei programmi operativi. In definitiva, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.

BRATINA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

30 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

29 ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al bilancio triennale 1997-1999 e che la sua approvazione definitiva susseguisca a quella della legge finanziaria per il 1997.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1996-1998, valutato in lire 26 milioni **annue** per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio **1997-1999**, valutato in lire 26 milioni per ciascuno degli anni **1997** e **1999**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1997-1999**, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno **1997**, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico.

